

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

LA PRESENTE PROCEDURA HA LO SCOPO DI IMPLEMENTARE E DISCIPLINARE UN SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITÀ NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ.

IN PARTICOLARE, LA PROCEDURA RECEPISCE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24 (IL "DECRETO WHISTLEBLOWING") DI "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2019, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI", CHE DISCIPLINA LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O DELL'ENTE PRIVATO, DI CUI SIANO VENUTE A CONOSCENZA IN UN CONTESTO LAVORATIVO PUBBLICO O PRIVATO.

IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE QUI REGOLATO HA ANCHE RILEVANZA AI FINI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 IL QUALE, PER QUANTO RIGUARDA LE SEGNALAZIONI INTERNE, LE SANZIONI APPLICABILI E IL DIVIETO DI RITORSIONE IN RELAZIONE ALLE STESSE, FA RIMANDO AL SUDDETTO DECRETO.

LA PROCEDURA È ALTRESÌ CONFORME ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E, IN PARTICOLARE, ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

OLTRE CHE SULLA BASE DEI CITATI PROVVEDIMENTI NORMATIVI, LA PROCEDURA È STATA REDATTA TENENDO CONTO ANCHE DI QUANTO PREVISTO DAL:

- A. CODICE ETICO APPROVATO DALLA SOCIETÀ;
- B. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ;

1) AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

LE VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE SEGNALATE AI SENSI DEL DECRETO WHISTLEBLOWING DEVONO AVERE AD OGGETTO COMPORTEMENTI, ATTI OD OMISSIONI CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O DELL'ENTE PRIVATO, DI CUI IL SEGNALANTE SIA VENUTO A CONOSCENZA NEL CONTESTO LAVORATIVO DELLA SOCIETÀ, E CHE CONSISTONO IN:

1. CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO 231 O VIOLAZIONI DEL MODELLO 231, CHE NON RIENTRANO NEGLI ILLECITI DI SEGUITO INDICATI (LE "SEGNALAZIONI 231");
2. ILLECITI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA O NAZIONALI (COSÌ COME RICHIAMATI NEL DECRETO WHISTLEBLOWING) RELATIVI AI SEGUENTI SETTORI:
 - A) APPALTI PUBBLICI;
 - B) SERVIZI, PRODOTTI E MERCATI FINANZIARI E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO;
 - C) SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI; SICUREZZA DEI TRASPORTI;
 - D) TUTELA DELL'AMBIENTE;
 - E) RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA NUCLEARE;
 - F) SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI E SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI;
 - G) SALUTE PUBBLICA;
 - H) PROTEZIONE DEI CONSUMATORI;
 - I) TUTELA DELLA VITA PRIVATA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI;
3. ATTI O OMISSIONI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA, COSÌ COME INDICATI NEL DECRETO WHISTLEBLOWING;
4. ATTI O OMISSIONI RIGUARDANTI IL MERCATO INTERNO, COMPRESSE LE VIOLAZIONI DELLE NORME DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI CONCORRENZA E DI AIUTI DI STATO, NONCHÉ LE VIOLAZIONI RIGUARDANTI IL MERCATO INTERNO CONNESSE AD ATTI CHE VIOLANO LE NORME IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SOCIETÀ O I MECCANISMI IL CUI FINE È OTTENERE UN VANTAGGIO FISCALE CHE VANIFICA L'OGGETTO O LA FINALITÀ DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SOCIETÀ, COSÌ COME INDICATI NEL DECRETO WHISTLEBLOWING;
5. ATTI O COMPORTEMENTI CHE VANIFICANO L'OGGETTO O LA FINALITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ATTI DELL'UNIONE NEI SETTORI INDICATI NEI NUMERI 2), 3) E 4).

LA PROCEDURA PRENDE IN CONSIDERAZIONE - E QUINDI POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE - ANCHE LE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL CODICE ETICO CHE NON RIENTRANO NEGLI ILLECITI DI CUI AL DECRETO WHISTLEBLOWING SOPRA INDICATI.

SONO ESCLUSE LE SEGNALAZIONI:

- LEGATE A UN INTERESSE PERSONALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE, CHE ATTENGONO AI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO;
- LE INFORMAZIONI PALESEMENTE PRIVE DI FONDAMENTO, LE INFORMAZIONI CHE SIANO GIÀ DI DOMINIO PUBBLICO E LE INFORMAZIONI RICAVATE SU INDISCREZIONI O VOCI CHE NON SONO ATTENDIBILI.

2) RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

FATTI SALVI GLI ULTERIORI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA PREVISTI DAL DECRETO WHISTLEBLOWING SI RICORDA CHE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE DA CUI PUÒ EVINCERSI DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE TALE IDENTITÀ NON POSSONO ESSERE RIVELATE, SENZA IL CONSENSO ESPRESSO DEL SEGNALANTE, A PERSONE DIVERSE DA QUELLE COMPETENTI A RICEVERE O A DARE SEGUITO ALLE SEGNALAZIONI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE A TRATTARE TALI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 29 E 32, PARAGRAFO 4, DEL GDPR E DELL'ARTICOLO 2-QUATERDECIES DEL CODICE PRIVACY.

È OPPORTUNO CONSIDERARE, INOLTRE, I SEGUENTI OBBLIGHI SPECIFICI DI RISERVATEZZA:

- A) L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NON PUÒ ESSERE RIVELATA, OVE LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO DISCIPLINARE SIA FONDATA SU ACCERTAMENTI DISTINTI E ULTERIORI RISPETTO ALLA SEGNALAZIONE, ANCHE SE CONSEGUENTI ALLA STESSA;
- B) QUALORA LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE SIA FONDATA, IN TUTTO O IN PARTE, SULLA SEGNALAZIONE E LA CONOSCENZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE SIA INDISPENSABILE PER LA DIFESA DELL'INCOLPATO, LA SEGNALAZIONE SARÀ UTILIZZABILE AI FINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOLO IN PRESENZA DEL CONSENSO ESPRESSO DEL SEGNALANTE ALLA RIVELAZIONE DELLA PROPRIA IDENTITÀ. IN TAL CASO, È DATO AVVISO AL SEGNALANTE MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA DELLE RAGIONI DELLA RIVELAZIONE DEI DATI RISERVATI.

3) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

OLTRE ALL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA, PER POTER TRATTARE I DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE, DEVE ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO 679/2016 E IL D.LGS. 196/2003.

LA TUTELA DEI DATI DEVE AVVENIRE IN BASE A DUE PRINCIPI CARDINE:

PRIVACY BY DESIGN: TALE PRINCIPIO È STABILITO DAL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR E PREVEDE LA NECESSITÀ DI TUTELARE I DATI FIN DALLA FASE DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI CHE NE PREVEDONO LA RACCOLTA E L'UTILIZZO.

PRIVACY BY DEFAULT: TALE PRINCIPIO PREVEDE CHE I DEVONO ESSERE RACCOLTI SONO I DATI STRETTAMENTE NECESSARI E TALI DATI DEVONO ESSERE CONSERVATI PER UN TEMPO PRESTABILITO

DEVE ESSERE FORNITA UNA INFORMATIVA SPECIFICA, SECONDO IL MODELLO CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTRUZIONE.

4) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA È CONSERVATA PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE FINO ALL'ESITO FINALE DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE. I DATI COMUNQUE NON POSSONO ESSERE CONSERVATI OLTRE CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO FINALE DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE.

5) CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE IL PIÙ POSSIBILE CIRCOSTANZIATA AL FINE DI CONSENTIRE LA DELIBAZIONE DEI FATTI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI A RICEVERLA E GESTIRLA. È NECESSARIO, INOLTRE, CHE LA SEGNALAZIONE:

- A) DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CIRCOSTANZIATA CON ANCHE L'INDICAZIONE DEL TEMPO E DEL LUOGO;
- B) CONTENGA UNA CHIARA DESCRIZIONE DEL FATTO;
- C) OVE CONOSCIUTE, DEVONO ESSERE INDICATE LE GENERALITÀ E TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONSENTANO DI IDENTIFICARE IL SOGGETTO AL QUALE ATTRIBUIRE I FATTI SEGNALATI;
- D) DEVE RIPORTARE L'IDENTIFICAZIONE DI ULTERIORI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE UTILI A DAR SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE;
- E) DEVE CONTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI A DAR SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE;
- F) DEVE RIPORTARE L'INDICAZIONE ESPLICITA CHE SI TRATTA DI UNA SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING;

6) CANALI DI SEGNALAZIONE

QUALORA UN SOGGETTO INTENDA PROCEDERE AD UNA SEGNALAZIONE ANCHE ANONIMA SONO PREVISTI DEI CANALI SCRITTI E ORALI.

● SEGNALAZIONE SCRITTA:

LA SEGNALAZIONE PUÒ ESSERE INVIATA TRAMITE RACCOMANDATA ALL'ODV, PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. DANIELE DOMENICHELLI SITO IN MILANO (20135) – VIALE MONTE NERO N. 84.

LA SEGNALAZIONE SARÀ OGGETTO DI PROTOCOLLAZIONE RISERVATA, ANCHE MEDIANTE AUTONOMO REGISTRO, DA PARTE DEL GESTORE.

● SEGNALAZIONE ORALE:

LA SEGNALAZIONE AVVIENE TRAMITE COMUNICAZIONE AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO 320.1576540

LE SEGNALAZIONI TELEFONICHE POTRANNO ESSERE RICEVUTE DAL SOGGETTO DEPUTATO A GESTIRE LA SEGNALAZIONE (ORGANISMO DI VIGILANZA) NEI SEGUENTI ORARI:

- MARTEDÌ DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 16.00
- MERCOLEDÌ DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 16.00
- VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 16.00

NEL CASO IN CUI IN DETTI ORARI IL SOGGETTO DEPUTATO ALLA GESTIONE NON FOSSE TEMPORANEAMENTE REPERIBILE, SARÀ ATTIVA LA SEGRETERIA TELEFONICA DOVE LASCIARE IL CONTATTO PER ESSERE RICHIAMATI.

LA TELEFONATA NON SARÀ REGISTRATA, IL RESPONSABILE ALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE PROCEDERÀ A REDIGERE UN VERBALE CHE SARÀ INVIATO ALL'INDIRIZZO COMUNICATO DAL SEGNALANTE AL FINE DI VERIFICARE, RETTIFICARE O CONFERMARE IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

IL SEGNALANTE PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA TRAMITE IL CANALE ISTITUITO E ACCESSIBILE SUL SITO DELL'ANAC DELLE SEGUENTI VIOLAZIONI:

1. ILLECITI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA O NAZIONALI RELATIVI AI SEGUENTI SETTORI: APPALTI PUBBLICI; SERVIZI, PRODOTTI E MERCATI FINANZIARI E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO; SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI; SICUREZZA DEI TRASPORTI; TUTELA DELL'AMBIENTE; RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA NUCLEARE; SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI E SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI; SALUTE PUBBLICA; PROTEZIONE DEI CONSUMATORI; TUTELA DELLA VITA PRIVATA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI;
2. ATTI O OMISSIONI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA;

3. ATTI O OMISSIONI RIGUARDANTI IL MERCATO INTERNO, COMPRESSE LE VIOLAZIONI DELLE NORME DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI CONCORRENZA E DI AIUTI DI STATO NONCHÉ LE VIOLAZIONI RIGUARDANTI IL MERCATO INTERNO CONNESSE AD ATTI CHE VIOLANO LE NORME IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SOCIETÀ O I MECCANISMI IL CUI FINE È OTTENERE UN VANTAGGIO FISCALE CHE VANIFICA L'OGGETTO O LA FINALITÀ DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SOCIETÀ;

4. ATTI O COMPORTAMENTI CHE VANIFICANO L'OGGETTO O LA FINALITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ATTI DELL'UNIONE NEI SETTORI INDICATI NEI NUMERI PRECEDENTI.

IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ISTITUITO PRESSO L'ANAC PUÒ AVVENIRE SOLO SE:

- IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA INDICATO NELLA PROCEDURA NON RISULTI ATTIVO;
- IL SEGNALANTE HA GIÀ EFFETTUATO UNA SEGNALAZIONE AL CANALE INDICATO NELLA PROCEDURA E LA STESSA NON HA AVUTO SEGUITO;
- IL SEGNALANTE HA FONDATAI MOTIVI DI RITENERE CHE, SE EFFETTUASSE UNA SEGNALAZIONE INTERNA TRAMITE IL CANALE PREVISTO DALLA PRESENTE PROCEDURA, ALLA STESSA NON VERREBBE DATO SEGUITO OVVERO LA SEGNALAZIONE POSSA DETERMINARE IL RISCHIO DI RITORSIONE;
- IL SEGNALANTE HA FONDATAI MOTIVI DI RITENERE CHE LA VIOLAZIONE DA SEGNALARE POSSA COSTITUIRE UN PERICOLO IMMINENTE O PALESE PER L'INTERESSE PUBBLICO.

7) GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

LA SOCIETÀ HA INDIVIDUATO QUALE DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI L'ORGANISMO DI VIGILANZA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, NOMINATO.

L'OdV, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, È COMPOSTO DALL'AVV. DANIELE DOMENICHELLI DEL FORO DI MILANO, CON IVI STUDIO IN VIALE MONTE NERO N. 84.

QUALORA SIA COINVOLTO IL COMPONENTE DELL'OdV NELLA SEGNALAZIONE, IL SEGNALANTE POTRÀ INVIARE LA SEGNALAZIONE ALL'A.U., CON ESCLUSIONE DELLA O DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA SEGNALAZIONE.

VERIFICA PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

AL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE, L'OdV:

- A.** RILASCIATA AL SEGNALANTE UN AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE;
- B.** SVOLGE UN'ANALISI PRELIMINARE DEI CONTENUTI DELLA STESSA, SE RITENUTO DALLO STESSO OPPORTUNO ANCHE CON IL SUPPORTO DI CONSULENTI ESTERNI SPECIALIZZATI, AL FINE DI VALUTARNE LA RILEVANZA IN RELAZIONE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO WHISTLEBLOWING E, IN GENERALE, DELLA PROCEDURA;
- C.** ARCHIVIA LA SEGNALAZIONE QUALORA RITENGA CHE LA MEDESIMA NON SIA AMMISSIBILE IN RAGIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO WHISTLEBLOWING E DALLA PRESENTE PROCEDURA, COME AD ESEMPIO:
 - MANIFESTA INFONDATEZZA PER L'ASSENZA DI ELEMENTI DI FATTO RICONDUCEBILI ALLE VIOLAZIONI TIPIZZATE;
 - GENERICITÀ DELLA SEGNALAZIONE TALE DA NON CONSENTIRE LA COMPrensIONE DEI FATTI, OVVERO L'IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORE DEL FATTO. IN TAL CASO VERRÀ REDATTO UN VERBALE CON L'INDICAZIONE ESATTA DELLE RAGIONI DELL'ARCHIVIAZIONE.
- D.** LADDOVE LA SEGNALAZIONE NON SIA ARCHIVIATA, L'OdV PRENDE IN CARICO LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.

LA SEGNALAZIONE PRESENTATA A UN SOGGETTO DIVERSO DEVE ESSERE TRASMESSA ALL'OdV ENTRO TRE GIORNI, DANDONE CONTESTUALE NOTIZIA AL SEGNALANTE.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE AVVIENE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE PROCEDURA.

NEL GESTIRE LA SEGNALAZIONE, L'OdV SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- A. MANTIENE LE INTERLOCUZIONI CON IL SEGNALANTE E — SE NECESSARIO — RICHIEDE A QUEST'ULTIMO INTEGRAZIONI;

B. FORNISCE DILIGENTE SEGUITO ALLE SEGNALAZIONI RICEVUTE;

C. FORNISCE RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE.

L'OdV HA FACOLTÀ DI RICHIEDERE IL SUPPORTO DI FUNZIONI INTERNE O CONSULENTI ESTERNI SPECIALIZZATI, NEL RISPETTO DEI REQUISITI DI RISERVATEZZA PREVISTI DAL DECRETO WHISTLEBLOWING E DALLA PRESENTE PROCEDURA.

L'OdV HA INOLTRE LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE CHIARIMENTI E/O INTEGRAZIONI ALLA PERSONA COINVOLTA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.

È FATTA SALVA, INOLTRE, LA POSSIBILITÀ PER IL SEGNALANTE DI FORNIRE ULTERIORI INFORMAZIONI NEL CASO IN CUI IL FATTO OGGETTO DI SEGNALAZIONE SIA PROSEGUITO, INTERROTTO O ADDIRITTURA AGGRAVATO.

LE SEGNALAZIONI (E LA DOCUMENTAZIONE CORRELATA) SONO CONSERVATE PER IL TEMPO NECESSARIO AL TRATTAMENTO DELLE STESSE E, COMUNQUE, NON OLTRE CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO FINALE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.

ATTIVITÀ DI INDAGINE INTERNA

L'OdV AL FINE DI VALUTARE UNA SEGNALAZIONE PUÒ SVOLGERE LE OPPORTUNE INDAGINI INTERNE NECESSARIE SIA DIRETTAMENTE SIA INCARICANDO — FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA — UN SOGGETTO INTERNO O ESTERNO ALLA SOCIETÀ.

CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

LE EVIDENZE RACCOLTE DURANTE LE INDAGINI INTERNE VENGONO ANALIZZATE PER COMPRENDERE IL CONTESTO DELLA SEGNALAZIONE, PER STABILIRE SE SI SIA EFFETTIVAMENTE VERIFICATA UNA VIOLAZIONE RILEVANTE AI SENSI DELLA PRESENTE PROCEDURA E/O DEL DECRETO WHISTLEBLOWING, NONCHÉ PER IDENTIFICARE MISURE DISCIPLINARI, MISURE IDONEE A RIMEDIARE ALLA SITUAZIONE CHE SI SIA DETERMINATA E/O A EVITARE CHE UNA SIMILE SITUAZIONE POSSA RIPETERSI IN FUTURO.

LADDOVE SIA STATA ACCERTATA LA COMMISSIONE DI UNA VIOLAZIONE, L'OdV — DI CONCERTO E CON IL SUPPORTO DELL'A.U. — CON RIFERIMENTO ALLE SEGNALAZIONI 231 E ALLE SEGNALAZIONI CODICE ETICO — POTRÀ:

1. PROCEDERE ALL'INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELLA PERSONA COINVOLTA, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA, DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EVENTUALMENTE APPLICABILE E DEL MODELLO 231;
2. VALUTARE — ANCHE ASSIEME ALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI COMPETENTI, L'OPPORTUNITÀ DI AVVIARE UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE, NEL CASO DI SEGNALAZIONI IN RELAZIONI ALLE QUALI SIANO ACCERTATE LA MALAFEDE E/O L'INTENTO MERAMENTE DIFFAMATORIO, CONFERMATI ANCHE DALLA INFONDATEZZA DELLA STESSA SEGNALAZIONE;
3. CONCORDARE ASSIEME ALLA FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA DALLA VIOLAZIONE, UN EVENTUALE ACTION PLAN NECESSARIO PER LA RIMOZIONE DELLE DEBOLEZZE DI CONTROLLO RILEVATE, GARANTENDO ALTRESÌ IL MONITORAGGIO DELLA SUA ATTUAZIONE.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E REPORTISTICA

I RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE E NON ARCHIVIAE, INCLUSE LE VERIFICHE SVOLTE ED I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI EVENTUALMENTE ADOTTATI, SONO RIEPILOGATI ALL'INTERNO DI UNA RELAZIONE.

L'OdV, NELL'AMBITO DEL REPORTING PERIODICO PREVISTO DAL MODELLO 231, FORNISCE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ, UN'INFORMATIVA DELLE SEGNALAZIONI 231 E DELLE SEGNALAZIONI CODICE ETICO PERVENUTE E NON ARCHIVIAE, CONTENENTE GLI ESITI DELLE ANALISI, INCLUSA L'ADOZIONE (O LA MANCATA ADOZIONE) DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA PARTE DELLA SOCIETÀ.

LA REPORTISTICA DI CUI SOPRA VIENE EFFETTUATA NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DI CUI AL DECRETO WHISTLEBLOWING.

8) MISURE DI PROTEZIONE

MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE

LE SEGNALAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE IN BUONA FEDE, RESTA IMPREGIUDICATA LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL SEGNALANTE QUALORA UNA SEGNALAZIONE INTEGRI IL REATO DI CALUNNIA O DI DIFFAMAZIONE O ALTRE FATTISPECIE DI REATO E SALVI I CASI DI NON PUNIBILITÀ DI CUI AL DECRETO WHISTLEBLOWING RICHIAMATI NEL PRESENTE PARAGRAFO.

IL DECRETO WHISTLEBLOWING PREVEDE LE SEGUENTI MISURE DI PROTEZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI COLLEGATI:

- DIVIETO DI RITORSIONE IN RAGIONE DI UNA SEGNALAZIONE;
- MISURE DI SOSTEGNO, CHE CONSISTONO IN INFORMAZIONI, ASSISTENZA, CONSULENZA A TITOLO GRATUITO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INDICATI IN UN ELENCO DISPONIBILE SUL SITO DELL'ANAC IN MERITO ALLE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE E ALLE PREVISIONI NORMATIVE IN FAVORE DEL SEGNALANTE E DELLA PERSONA COINVOLTA;
- PROTEZIONE DALLE RITORSIONI, CHE COMPRENDE:
 - i) LA POSSIBILITÀ DI COMUNICARE ALL'ANAC LE RITORSIONI CHE SI RITIENE DI AVER SUBITO A SEGUITO DI UNA SEGNALAZIONE;
 - ii) LA PREVISIONE DI NULLITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI RITORSIONE, DA FAR VALERE ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA;
- LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI RIVELAZIONE (O DIFFUSIONE) DI VIOLAZIONI COPERTE DA OBBLIGO DI SEGRETO O RELATIVE ALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE O ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI OPPURE DI INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI CHE OFFENDONO LA REPUTAZIONE DELLA PERSONA COINVOLTA O DENUNCIATA, SE AL MOMENTO DELLA RIVELAZIONE (O DIFFUSIONE) VI FOSSE FONDATAI MOTIVI PER RITENERE CHE LA STESSA FOSSE NECESSARIA PER SVELARE LA VIOLAZIONE.
- LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI O PER L'ACCESSO ALLE STESSA;
- SANZIONI (COME RIPORTATE NELLA PRESENTE PROCEDURA).

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

LE MISURE DI PROTEZIONE SOPRA ELENCAE SI APPLICANO AL SEGNALANTE E AI SOGGETTI AD ESSO COLLEGATI A CONDIZIONE CHE:

- A. AL MOMENTO DELLA SEGNALAZIONE, L'AUTORE AVESSE FONDATAI MOTIVO DI RITENERE CHE LE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI SEGNALATE O DENUNCIATE FOSSE VERE E RIENTRASSE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO WHISTLEBLOWING;
- B. LA SEGNALAZIONE È STATA EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL DECRETO WHISTLEBLOWING.

LE MISURE DI PROTEZIONE TROVANO APPLICAZIONE ANCHE IN CASO DI SEGNALAZIONE ANONIMA, SE IL SEGNALANTE È STATO SUCCESSIVAMENTE IDENTIFICATO E HA SUBITO RITORSIONI.

IN PARTICOLARE, PER RITORSIONI SI INTENDONO LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 17 DEL DECRETO WHISTLEBLOWING, TRA CUI:

- A. IL LICENZIAMENTO, LA SOSPENSIONE O MISURE EQUIVALENTI;
- B. IL MUTAMENTO DI FUNZIONI;
- C. IL MANCATO RINNOVO O LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE;
- D. LA DISCRIMINAZIONE O COMUNQUE IL TRATTAMENTO SFAVOREVOLE;
- E. LA CONCLUSIONE ANTICIPATA O L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI O SERVIZI.

A TAL FINE LA NORMA PREVEDE CHE SE IL SEGNALANTE DIMOSTRA DI AVER EFFETTUATO UNA SEGNALAZIONE E DI AVER SUBITO UN DANNO, SI PRESUME SALVO PROVA CONTRARIA CHE IL DANNO SIA CONSEGUENZA DI TALE SEGNALAZIONE.

QUALSIASI ATTO ELENCATO SOPRA CONSIDERATO RITORSIVO SARÀ NULLO.

9) COMUNICAZIONE ALL'ANAC VIOLAZIONI DI RITORSIONI, MANCATO RISPETTO RISERVATEZZA, CONDOTTE ATTE A TENTARE O OSTACOLARE LE SEGNALAZIONI E CANALI NON ADEGUATI

IN TUTTI I CASI IN CUI VI SIA UNA VIOLAZIONE DI QUANTO INDICATO NEL D.LGS. 24/2023 IN RIFERIMENTO AL WHISTLEBLOWING, IL RELATIVO ACCERTAMENTO È DEMANDATO ALL'ANAC.

L'ANAC PERTANTO È L'UNICO ORGANO DESIGNATO AD ACCERTARE E DECIDERE SULLE EVENTUALI RESPONSABILITÀ DEL MANCATO RISPETTO DELLA NORMA SUL WHISTLEBLOWING.

10) SANZIONI

È SOGGETTO A SANZIONI PECUNIARIE (DA 10.000 A 50.000 EURO) CHIUNQUE SI RENDA RESPONSABILE DI UNA DELLE SEGUENTI CONDOTTE:

- COMPIMENTO DI ATTI DI RITORSIONE AI DANNI DEL SEGNALANTE O DELLE PERSONE COLLEGATE IN RELAZIONE A SEGNALAZIONI;
- OSTACOLO O TENTATO OSTACOLO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE;
- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA PREVISTI DALLA PROCEDURA E DAL DECRETO WHISTLEBLOWING;
- MANCATA ISTITUZIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE SECONDO I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO WHISTLEBLOWING;
- MANCATA ADOZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI O MANCATA CONFORMITÀ DELLA STESSA AL DECRETO WHISTLEBLOWING;
- MANCATA VERIFICA E ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE.

PER TUTTE LE CONDOTTE SOPRA ELENCAE SONO, INOLTRE, APPLICABILI LE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE DAL MODELLO 231.

È, INOLTRE, PREVISTA L'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE QUANDO (FUORI DA SPECIFICI CASI PREVISTI DAL DECRETO WHISTLEBLOWING) È ACCERTATA IN CAPO ALLO STESSO:

- ANCHE CON SENTENZA DI PRIMO GRADO, LA RESPONSABILITÀ PENALE PER I REATI DI DIFFAMAZIONE O DI CALUNNIA O COMUNQUE PER I MEDESIMI REATI COMMESSI CON LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA OVVERO (II) LA RESPONSABILITÀ CIVILE, PER LO STESSO TITOLO, NEI CASI DI DOLO O COLPA GRAVE.

OLTRE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI, NEL CASO IN CUI NON VENGANO RISPETTATE LE PROCEDURE RIGUARDANTE IL WHISTLEBLOWING AL SOGGETTO CHE HA VIOLATO LE NORME, DOPO UNA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'ANAC VENGONO COMMUNATE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE:

- A) DA 10.000 A 50.000 EURO QUANDO ACCERTA CHE SONO STATE COMMESSE RITORSIONI O QUANDO ACCERTA CHE LA SEGNALAZIONE È STATA OSTACOLATA O CHE SI È TENTATO DI OSTACOLARLA O CHE È STATO VIOLATO L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA;
- B) DA 10.000 A 50.000 EURO QUANDO ACCERTA CHE NON SONO STATI ISTITUITI CANALI DI SEGNALAZIONE, CHE NON SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI OVVERO CHE L'ADOZIONE DI TALI PROCEDURE NON È CONFORME AL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA, NONCHÉ QUANDO ACCERTA CHE NON È STATA SVOLTA L'ATTIVITÀ DI VERIFICA E ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE;
- C) DA 500 A 2.500 EURO, CHE LA PERSONA SEGNALANTE SIA STATA CONDANNATA, ANCHE IN PRIMO GRADO, PER I REATI DI DIFFAMAZIONE O DI CALUNNIA IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE.

INFORMATIVA PRIVACY NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

LA INFORMIAMO CHE I DATI PERSONALI DA LEI FORNITI POTRANNO ESSERE SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO PER IL TRAMITE DEL NOSTRO ORGANISMO DI VIGILANZA NELL'IPOTESI DI SEGNALAZIONE DA PARTE SUA DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E/O IRREGOLARITÀ DELLE QUALI SIA VENUTA A CONOSCENZA, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA QUI RICHIAMATA E DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA IN ESSA PREVISTI.

QUESTA COMUNICAZIONE VIENE RESA DISPONIBILE – AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“REGOLAMENTO” O “GDPR”), DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 (“CODICE PRIVACY”), COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS. 101/2018, E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – DA ... (DI SEGUITO ANCHE LA “SOCIETÀ”) CON SEDE LEGALE IN ..., IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

- LE SUE INFORMAZIONI PERSONALI, OVE INDICATE, COME: NOME, COGNOME, GENERE, DATA E LUOGO DI NASCITA, NAZIONALITÀ, CODICE FISCALE, INDIRIZZI POSTALI E/O E-MAIL, NUMERO DI TELEFONO FISSO O MOBILE;
- LA SUA ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA (TITOLO, POSIZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DOVE È IMPIEGATO);
- OGNI ALTRA INFORMAZIONE PRESENTE NELLA SUA SEGNALAZIONE.

FONDAMENTO GIURIDICO E SCOPO PER CUI TRATTIAMO I SUOI DATI

LA SOCIETÀ TRATTERÀ I SUOI DATI PERSONALI SOLTANTO SE PREVISTO O GIUSTIFICATO DALLA LEGGE PER LE SPECIFICHE FINALITÀ INDICATE IN PREMessa.

LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO È RAPPRESENTATA DAGLI OBBLIGHI DETTATI DAL D.LGS. 231/2001, DAL D.LGS. 24/2023 E DALLA NORMATIVA E DAI REGOLAMENTI COMUNQUE APPLICABILI.

PER QUESTO MOTIVO, TRATTEREMO I SUOI DATI PERSONALI SOLO SE:

- IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER ESEGUIRE LE ATTIVITÀ DI VERIFICA ED INDAGINE IN ORDINE ALLA SEGNALAZIONE, ALLA DENUNCIA DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E/O IRREGOLARITÀ E PER ADOTTARE I NECESSARI PROVVEDIMENTI;
- ADEMPIERE AD OBBLIGHI DI LEGGE O PRESCRIZIONI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA A CUI SIAMO SOTTOPOSTI E PER GLI ADEMPIMENTI DETTATI DAL D.LGS. 231/2001 E DAL D.LGS. 24/2023;
- IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER PROTEGGERE I SUOI INTERESSI O DIRITTI FONDAMENTALI O QUELLI DI ALTRE PERSONE;
- IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DEL LEGITTIMO INTERESSE NOSTRO O DI TERZI, A CONDIZIONE CHE NON PREVALGANO GLI INTERESSI O I DIRITTI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'INTERESSATO.

CONDIVISIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I DATI RACCOLTI DAL TITOLARE VERRANNO CONDIVISI SOLO PER LE FINALITÀ DI CUI SOPRA.

I DATI RACCOLTI NON SARANNO CONDIVISI O TRASFERITI A TERZI SOGGETTI DIVERSI RISPETTO A QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

NEL CORSO DELLE NOSTRE ATTIVITÀ ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI STESSI SCOPI DI QUELLI ELENCATI NELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY, I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE TRASFERITI ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI DESTINATARI:

- I SOGGETTI DEPUTATI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI;
- PERSONALE DELL'AZIENDA INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA;
- SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI, PERSONE CHE CI FORNISCAO SERVIZI ELABORATIVI O CHE SVOLGANO ATTIVITÀ CONNESSE, STRUMENTALI O DI SUPPORTO A QUELLA OGGETTO DELL'INFORMATIVA;
- SOGGETTI A CUI LA FACOLTÀ DI ACCEDERE AI SUOI DATI PERSONALI SIA RICONOSCIUTA DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI NORMATIVA COMUNITARIA.

L'ELENCO AGGIORNATO DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO È DISPONIBILE PRESSO LA SEDE LEGALE DEL TITOLARE E SARÀ FORNITO PREVIA RICHIESTA SCRITTA.

OGNI TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI A TERZI SARÀ EFFETTUATO SOLO DOPO AVERLA INFORMATA E, OVE RICHIESTO, DOPO AVER RICEVUTO IL SUO CONSENSO.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL TITOLARE HA IMPLEMENTATO MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE A FORNIRE UN LIVELLO ADEGUATO DI SICUREZZA E RISERVATEZZA AI DATI PERSONALI.

QUESTE MISURE PRENDONO IN CONSIDERAZIONE:

- LO STATO DELL'ARTE DELLA TECNOLOGIA;
- I COSTI DELLA SUA IMPLEMENTAZIONE;
- LA NATURA DEI DATI;
- IL RISCHIO DEL TRATTAMENTO.

LO SCOPO È PROTEGGERLI DA DISTRUZIONE O ALTERAZIONE ACCIDENTALI O ILLECITE, PERDITA ACCIDENTALE, DIVULGAZIONE O ACCESSI NON AUTORIZZATI E DA ALTRE FORME DI ELABORAZIONE ILLECITE.

INOLTRE, QUANDO GESTISCE I SUOI DATI PERSONALI, IL TITOLARE:

- RACCOGLIE E TRATTA I DATI PERSONALI CHE SONO ADEGUATI, PERTINENTI E NON ECCESSIVI, COME RICHIESTO PER SODDISFARE LE FINALITÀ DI CUI SOPRA: A TALE FINE NON SONO RACCOLTI I DATI MANIFESTAMENTE NON UTILI ALLA GESTIONE DELLA SPECIFICA SEGNALAZIONE. IN CASO DI RACCOLTA ACCIDENTALE SE NE GARANTISCE L'IMMEDIATA SEGNALAZIONE;
- ASSICURA CHE TALI DATI PERSONALI RIMANGANO AGGIORNATI E ACCURATI.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

FATTO SALVO IL SUO DIRITTO A OPPORSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O A RICHIEDERNE LA CANCELLAZIONE, IL TITOLARE CONSERVERÀ I SUOI DATI PERSONALI SOLO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO A CONSEGUIRE LO SCOPO PER CUI SONO STATI RACCOLTI O PER SODDISFARE I REQUISITI LEGALI O REGOLAMENTARI.

IL PERIODO DI CONSERVAZIONE È IL TEMPO DEL LORO UTILIZZO EFFETTIVO, PIÙ IL PERIODO DI TEMPO EVENTUALMENTE RICHIESTO DALLE NORME E/O DAI REGOLAMENTI APPLICABILI PER LA LORO CONSERVAZIONE.

ALLA SCADENZA DEL PERIODO I SUOI DATI PERSONALI VERRANNO RIMOSSI DAI SISTEMI.

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

I DIRITTI CONNESSI AI DATI PERSONALI CHE IL TITOLARE TRATTA SONO:

➤ **DIRITTO ALLA RETTIFICA.** E' POSSIBILE OTTENERE LA RETTIFICA DEI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO O DA LEI COMUNICATECI.

➤ **DIRITTO ALLA LIMITAZIONE.** LEI PUÒ OTTENERE UNA LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI QUALORA:

- CONTESTI LA PRECISIONE DEI SUOI DATI PERSONALI NEL PERIODO IN CUI IL TITOLARE DEVE VERIFICARNE L'ACCURATEZZA;
- IL TRATTAMENTO SIA ILLECITO E RICHIEDETE UNA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO O LA CANCELLAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI;
- NON SUSSISTA PIÙ, DA PARTE DEL TITOLARE, LA NECESSITÀ DI MANTENERE I SUOI DATI PERSONALI MA LEI NE ABBA BISOGNO PER ACCERTARE, ESERCITARE O DIFENDERE I SUOI DIRITTI IN SEDE GIUDIZIARIA

OPPURE

- SI OPPONGA AL TRATTAMENTO MENTRE IL TITOLARE VERIFICA SE LE MOTIVAZIONI LEGITTIME DELL'AZIENDA PREVALGANO SULLE SUE.

➤ **DIRITTO ALL'ACCESSO.** LEI PUÒ CHIEDERE INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI CONSERVATI CHE LA RIGUARDANO, INCLUSE LE INFORMAZIONI SU QUALI CATEGORIE DI DATI PERSONALI IL TITOLARE POSSIEDE O CONTROLLA, A QUALE SCOPO VENGANO USATI, DOVE SONO STATI RACCOLTI (SE NON DIRETTAMENTE DA LEI) E A CHI SIANO STATI EVENTUALMENTE COMUNICATI;

➤ **DIRITTO ALLA PORTABILITÀ.** IN SEGUITO ALLA SUA RICHIESTA, IL TITOLARE TRASFERIRÀ I SUOI DATI PERSONALI A UN ALTRO TITOLARE DEL TRATTAMENTO, SE TECNICAMENTE POSSIBILE, A CONDIZIONE CHE IL TRATTAMENTO SIA BASATO SUL SUO CONSENSO O SIA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO;

➤ **DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE.** LEI PUÒ OTTENERE LA CANCELLAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI QUALORA:

- I DATI PERSONALI NON SIANO PIÙ NECESSARI IN RELAZIONE AGLI SCOPI PER CUI SONO STATI RACCOLTI O ALTRIMENTI TRATTATI;

- LEI ABBA DIRITTO A OPPORSI A UN ULTERIORE TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI ED ESERCITATE QUESTO DIRITTO ALLA OPPOSIZIONE;

- I DATI PERSONALI SIANO STATI TRATTATI IN MODO ILLECITO;

A MENO CHE IL TRATTAMENTO SIA NECESSARIO IN VIRTÙ DI OBBLIGHI LEGALI, DI LEGGE O AL FINE DI COSTITUIRE, ESERCITARE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA.

➤ **DIRITTO ALLA OPPOSIZIONE.** LEI PUÒ OPPORSI IN QUALSIASI MOMENTO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI, ALLA CONDIZIONE CHE IL TRATTAMENTO NON SIA BASATO SUL SUO CONSENSO MA SUI LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE O DI TERZI. IN TALI IPOTESI NON VERRANNO PIÙ TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI A MENO CHE SIA POSSIBILE DIMOSTRARE I MOTIVI COGENTI E LEGITTIMI, UN INTERESSE PREVALENTE AL TRATTAMENTO O ALL'ACCERTAMENTO, OPPURE L'ESERCIZIO O LA DIFESA DI UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA. QUALORA LEI SI OPPONGA AL TRATTAMENTO, SPECIFICHI CORTESEMENTE SE INTENDE CANCELLARE I SUOI DATI PERSONALI O LIMITARNE IL TRATTAMENTO;

➤ **DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO.** IN CASO DI SUPPOSTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY, LEI POTRÀ PRESENTARE UN RECLAMO PRESSO LE AUTORITÀ COMPETENTI.

MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY

EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI FUTURE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COME DESCRITTO NELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY VERRANNO NOTIFICATE IN ANTICIPO ATTRAVERSO UNA NOTIFICA INDIVIDUALE, TRAMITE I CONSUETI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAL TITOLARE (AD ESEMPIO VIA E-MAIL O TRAMITE IL SITO INTERNET).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

PER ESERCITARE I DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15 SS. DEL GDPR, PUÒ RIVOLGERSI A: OLIMPIA S.R.L.

CON SEDE LEGALE IN VIA MAZZINI 1A – 20030 – SENAGO (MI)

E-MAIL: PRIVACY@GRUPPODGT.IT

IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI È ...CARRETERO ZAPATA FELIPE JAVIER